

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno ventiquattro Gennaio, alle ore 15:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.4 - I.P. 94/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.9.0.0/9/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Castel Maggiore. Variante n. 9 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2017. Formulazione di riserve previste ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 21 dicembre 2017, n. 24. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di Castel Maggiore. Variante n. 9 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2017. Formulazione di riserve previste ai sensi dell'art. 3, comma 5, L.R. 21 dicembre 2017, n. 24. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città Metropolitana di Bologna¹, le *riserve* previste nell'ambito del procedimento di approvazione della *Variante n. 9 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)*², adottata dal *Comune di Castel Maggiore* con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2017, sulla base delle considerazioni riportate in dettaglio nella *Relazione istruttoria*³ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito precisati:

Riserva n. 1 “Dimensionamento della variante al RUE e sostenibilità delle previsioni”:

“Si chiede di integrare il RUE e la Valsat valutando la sostenibilità ambientale e territoriale complessiva dell'attuazione di tutti gli alloggi realizzabili con la variante, nel Capoluogo e nei centri minori, prevedendone il monitoraggio periodico e verificando l'adeguatezza delle dotazioni territoriali esistenti alla luce delle nuove possibilità

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., è previsto che, qualora il RUE o sue Varianti presentino la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis, essi vengano adottati ed approvati con il procedimento previsto dall'art. 34 “Procedimento di approvazione del POC”. L'art. 34, comma 6, stabilisce che la Città metropolitana possa formulare riserve entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano, relativamente a previsioni di piano in contrasto con i contenuti del PSC e con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente detto termine, si considera espressa una valutazione positiva.

Si richiama la nuova L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che ai sensi dell'art. 3, comma 5, consente ai Comuni dotati di PSC di completare, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 20/2000, l'iter di approvazione dei RUE, POC e loro varianti nonché di varianti al PSC, purchè adottati prima dell'entrata in vigore della Legge medesima. La L.R. n. 24/2017 abroga la L.R. n. 20/2000, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 29, comma 3, della L.R. n. 24 medesima. Si applica pertanto al procedimento di approvazione della Variante al RUE in esame quanto disciplinato dalla L.R. n. 20/2000.

³ Registrata in atti con P.G. n. 2819 del 18.01.2018 - Fasc. 8.2.2.9/9/2017.

edificatorie.

In particolare, per le principali proposte residenziali 41 e 53 saranno da approfondire i temi dell'invarianza idraulica e del rumore”;

Riserva n. 2 “Vincolo per edifici classificati di interesse storico architettonico e storico-testimoniale”:

“Si chiede di condizionare le proposte di rimozione dei vincoli comunali ad approfondimenti che, anche sulla base di documentazione storica, accertino lo stato di degrado o di alterazione delle caratteristiche morfologiche, tipologiche e strutturali degli edifici.

Nei casi di edifici demoliti in attuazione di ordinanza comunale, attribuibile al sisma del 2012, si chiede di prevedere che gli edifici ricostruiti siano progettati secondo le indicazioni sulla norma per la ricostruzione post-sisma, fatte salve le ulteriori indicazioni della Soprintendenza.

Si chiede di limitare l'applicazione di demolizione e ricostruzione su diverso sedime in territorio rurale di edifici che insistono all'interno delle fasce di rispetto stradale a situazioni di effettive problematiche o criticità, escludendo la demolizione con ricostruzione in loco per edifici sottoposti ad una tutela che esclude questa possibilità. Si chiede infine il recepimento dei vincoli indicati dalla Soprintendenza”;

Riserva n. 3 “Monetizzazione delle dotazioni territoriali”:

“Si chiede quindi di subordinare la monetizzazione di dotazioni alla verifica delle condizioni indicate dal PSC, per il riequilibrio distributivo dei servizi ed alla necessità di sanare gli eventuali deficit presenti nell'intorno urbano esistente”;

Riserva n. 4 “Modifiche al perimetro del territorio urbanizzato”:

“Si chiede di escludere le proposte relative alla riclassificazione del territorio urbanizzato, in quanto materia di competenza esclusiva del PSC”;

Riserva n. 5 “La variante 3 – previsioni commerciali”:

“Si chiede di approfondire le valutazioni di impatto ambientale ed infrastrutturale della previsione commerciale relativa alla proposta 3, in particolare sugli aspetti infrastrutturali, del traffico, del rumore e dell'inquinamento atmosferico, condizionando l'intervento all'attuazione delle eventuali opere di eliminazione, mitigazione o compensazione degli impatti negativi”;

Riserva n. 6 “La variante 4 – incremento di capacità edificatoria in territorio rurale scheda 10”:

“Si chiede di limitare le possibilità di intervento previste nella scheda 10 del RUE in coerenza con la normativa del PTCP e della LR 20/2000 in merito alle possibilità di adeguamento, anche con ampliamento, purchè modesto, per immobili ospitanti attività che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale. Si chiede inoltre di prevedere che gli interventi ammessi siano collocati all'esterno della fascia di tutela fluviale”;

Riserva n. 7 “Proposta 15 Ambito sportivo- ricreativo-ricettivo”:

“Si chiede di integrare la Valsat dell'ambito con alcune condizioni relative alla tutela degli apporti d'acqua ed alla pericolosità sismica”;

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁴ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC)* di Bologna⁵, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

*“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sulla Variante al RUE, condizionata al recepimento delle riserve, delle valutazioni sul vincolo sismico e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella***

⁴ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. La valutazione ambientale viene espressa ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), L.R. n. 20/2000, sulla base di quanto previsto ai sensi dell'art. 3, comma 5, della nuova L.R. n. 24/2017, per quanto riguarda la conclusione dei procedimenti in corso. L'art. 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani” della L.R. n. 20/2000, prevede la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Il richiamato art. 5, comma 7, lett. b) dispone che la Città metropolitana, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale del RUE nell'ambito delle riserve al Piano adottato, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁵ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 2760 del 18.01.2018 - Riferimento Pratica n. 21417/2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto da detta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

“proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE”;

3. esprime inoltre il *parere previsto in materia di vincolo sismico*⁶, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegato alla Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Castel Maggiore per il recepimento, in sede di approvazione della Variante, delle riserve formulate con il presente provvedimento, ovvero per esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate⁷;
5. dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna⁸.

Motivazione:

Il Comune di Castel Maggiore è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della vigente L.R. n. 20/2000.

Il Comune suddetto ha adottato, con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2017, la Variante n. 9 al vigente RUE ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000 e ne ha trasmesso copia alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 10917 del 4.05.2017⁹, per la formulazione di riserve rispetto a previsioni che possono risultare in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale più ampio.

La Variante al RUE in oggetto, comprensiva del documento di valutazione Ambientale Strategica (Valsat), nasce dall'esigenza di una revisione complessiva del RUE, al fine di renderlo coordinato con l'evoluzione del sistema normativo urbanistico-edilizio a livello nazionale e regionale, di omogeneizzare lo strumento con i piani vigenti dell'Unione di Comuni Reno Galliera. La Variante propone inoltre di inserire alcune modifiche puntuali, tra cui un incremento complessivo di capacità edificatoria residenziale pari a circa 45 alloggi, principalmente nel Capoluogo e nella frazione di Trebbo di Reno, oltre alla eliminazione dei vincoli di interesse storico-architettonico e testimoniale per alcuni edifici in territorio rurale.

⁶ Prot. n. 76928 del 22.12.2017. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁷ Ai sensi art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000.

⁸ Ai sensi delle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 *“Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*.

⁹ Acquisita in atti con P.G. 27069 del 4.05.2017 – Fasc. c.s.

Il Piano in esame presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2bis della L.R. n. 20/2000 e pertanto esso è sottoposto al procedimento di approvazione previsto per i Piani Operativi Comunali (POC)¹⁰, che prevede la formulazione di riserve da parte della Città metropolitana, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000.

Inoltre, poiché il Piano assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione, esso è assoggettato alla procedura di *Valutazione ambientale*¹¹ che la Città metropolitana è chiamata ad esprimere sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), al quale viene riconosciuto il valore del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Pertanto la Città Metropolitana, in qualità di autorità competente, esprime la valutazione ambientale nell'ambito del procedimento di riserve sopra richiamate.

Le disposizioni contenute all'art. 3, comma 5, della nuova L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, consentono ai Comuni dotati di PSC di completare, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 20/2000, l'iter di approvazione dei RUE, POC e loro varianti nonché di varianti al PSC, purchè adottati prima dell'entrata in vigore della Legge medesima.

La conclusione del procedimento in corso, relativo all'approvazione della Variante al RUE in esame, è pertanto consentita ai sensi di quanto previsto dalle nuove disposizioni sopra richiamate.

Il Comune di Castel Maggiore ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 28610 del 28.11.2017¹², la documentazione integrativa a corredo degli atti della Variante al RUE in oggetto, per i successivi adempimenti.

Con comunicazione Prot. n. 73513 del 11.12.2017, la Città metropolitana ha quindi avviato il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni di compatibilità ambientale, con decorrenza dei termini dal 29 novembre 2017, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, con *scadenza prevista entro la data del 29 gennaio 2018*.

Si dà atto che, ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale di competenza, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della

¹⁰ Art. 33, comma 4-bis della L.R. n. 20/2000.

¹¹ Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

¹² Conservata in atti con P.G. n. 70600 del 29.11.2017.

Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. ARPAE – SAC ha pertanto fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sulla Variante al RUE in esame¹³, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat*¹⁴.

In considerazione dei termini di scadenza del procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha quindi esaminato gli elaborati costitutivi della Variante anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)¹⁵ ed ha predisposto la *Relazione istruttoria*¹⁶ allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono formulate alcune riserve sui contenuti della proposta.

Nella suddetta Relazione viene inoltre espressa la Valutazione Ambientale sul Piano in esame, con particolare riferimento al documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), a seguito dell'esame dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione della proposta di parere motivato espressa da ARPAE - SAC.

Si allega inoltre alla Relazione istruttoria il parere espresso in *materia di vincolo sismico*¹⁷, che la Città metropolitana è chiamata ad esprimere ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, previsto nell'ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene di fare propri i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente provvedimento, disponendone la sua trasmissione al Comune di Castel Maggiore per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

¹³ Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 2.c) della Direttiva regionale approvata con DGR n. 1795 del 31.10.2016.

¹⁴ Conservata in atti al P.G. n. 2760 del 18.01.2018.

¹⁵ Approvato dalla Provincia di Bologna con deliberazione del Consiglio n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore in data 14.04.2004, così come previsto dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000.

¹⁶ Registrata in atti con P.G. n. 2819 del 18.01.2018.

¹⁷ Prot. n. 76928 del 22.12.2017.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹⁸, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del *Vice Sindaco metropolitano Daniele Manca*, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e Urbanistica.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere¹⁹ della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (Prot. n. 2819 del 18.01.2018), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – SAC (Prot. n. 2760 del 18.01.2018), nonché dal parere sul vincolo sismico (Prot. n. 76928 del 22.12.2017).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

¹⁸L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

¹⁹Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.